

Il circolo come associazione non riconosciuta

Il circolo è una libera associazione, che nasce per volontà di un gruppo di cittadini (organizzazione collettiva) che si uniscono per il perseguimento di uno scopo ideale, in ogni modo di natura non economica (assenza di scopo di lucro).

Tale tipo di associazione assume la figura giuridica di associazione non riconosciuta definita come organizzazione stabile di persone per il perseguimento di uno scopo non lucrativo, priva del riconoscimento di personalità giuridica, non soggetta quindi alla tutela, patrocinio e controllo dello Stato e la cui vita interna è regolata esclusivamente dalla volontà degli associati.

L'ordinamento giuridico riconosce, tutela e disciplina questa forma organizzativa sia nella Costituzione sia nel Codice Civile.

La Costituzione italiana riconosce e tutela l'associazionismo attraverso gli articoli 2, 9 e 18.

In particolare l'art. 2 riconosce che l'individuo forma la propria personalità, oltre che nella famiglia, anche nelle forme sociali. L'art. 9 riconosce il diritto alla cultura e alla formazione personale dell'individuo. L'art. 18 riconosce il diritto di associarsi.

L'ordinamento giuridico disciplina il diritto di associarsi attraverso gli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile.

L'art. 36 dispone che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi degli associati. Dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali è stata conferita la presidenza o la direzione, secondo gli accordi statuari. L'art.37 stabilisce che i contributi degli associati ed i beni acquisiti con questi costituiscono il fondo comune dell'associazione. I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo finché dura l'associazione, né pretenderne la quota in caso di recesso. L'art. 38 precisa che per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

L'associazione non riconosciuta, quindi, costituisce un soggetto distinto dagli associati, pur non essendo dotata di personalità giuridica, ha un proprio patrimonio (fondo comune), ha una sua autonomia negoziale, ha capacità processuale distinta dalle persone degli associati; però gli atti compiuti dagli amministratori sono imputabili all'associazione in base al rapporto di rappresentanza organica.

L'associazione, infatti, esprime la propria volontà attraverso i suoi organi (assemblea, consiglio direttivo, presidente). La volontà di questa è portata di fronte a terzi dagli organi che agiscono come rappresentanti in nome e per conto, ed il Presidente ne costituisce il rappresentante legale.

E' opportuno segnalare come, nonostante l'ampia autonomia lasciata alle associazioni non riconosciute dall'art. 36 del Codice Civile, si è ormai affermato il principio della rilevanza per lo Stato di tutte le associazioni. Ciò significa che anche per le nostre associazioni si applicano le norme previste per quelle riconosciute, nella specie artt. 20, 21 Codice Civile, e pertanto gli accordi degli associati possono derogare solo a quelle norme che non abbiano carattere imperativo.

Un esempio illuminante è stato pronunciato dalla Corte di Cassazione nel 1985 con una sentenza, che chiarisce come uno degli elementi essenziali, dai quali una associazione non può prescindere, è quello dell'assemblea come organo deliberante formato da tutti gli associati.

Il circolo nell'ambito della disciplina della Costituzione e del Codice Civile

Un gruppo di cittadini si unisce in un "comitato promotore" ed esprime la volontà di costituire una associazione con programma e finalità comuni.

Convoca un'assemblea dove è decisa la costituzione del circolo o della società sportiva, ne precisa gli scopi che saranno poi precisati nello statuto, approva l'atto costitutivo e procede all'elezione delle cariche sociali.

Questo è certamente il modo più comune per la costituzione un circolo. Altro modo può essere anche quello di un costituirsi progressivo mediante adesioni; i promotori, stabilito lo scopo dell'associazione, ottengono successive adesioni nel tempo.

Le responsabilità dei dirigenti

1. Responsabilità di fronte agli associati

I membri del direttivo sono liberi di attuare le scelte che più ritengono opportune (a meno che lo statuto non disponga diversamente).

Ciò non toglie che in taluni casi siano ravvisabili delle responsabilità in carico a dirigenti e consiglieri; responsabilità che trovano fondamento nella legge e nelle norme statutarie. Ciò significa che i membri del consiglio direttivo potranno rispondere (anche patrimonialmente) nei confronti degli associati, qualora abbiano compiuto atti contrari alla legge (appropriazione indebita, truffa o altri reati simili), e in pratica atti eccedenti se non addirittura in violazione dei limiti dei poteri attribuiti loro dallo statuto o non riconducibili alle finalità istituzionali: si fa generalmente l'esempio del presidente di un'associazione sportiva che sostenga economicamente un'iniziativa politica, nonostante la previsione statutaria dell'apoliticità dell'associazione stessa.

Viceversa, eventuali scelte inappropriate, inopportune, inutili avranno rilevanza solo se inficiate da manifesta malafede, anche se creano danni in capo all'associazione.

Si consiglia in ogni caso di approvare e verbalizzare durante i consigli direttivi le scelte di tipo patrimoniale, o quelle che, per modo o altro, potrebbero essere frutto di una decisione "personale" di un singolo dirigente.

1.1 Responsabilità patrimoniale nei confronti dei creditori e dei terzi in genere

L'art. 38 del Codice Civile stabilisce che "per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i propri diritti sul fondo comune.

Delle obbligazioni stesse rispondono anche, personalmente e solidamente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione", in altre parole i terzi possono far valere i loro diritti sia sul fondo comune dell'ente che sul patrimonio del rappresentante che ha sottoscritto in nome e per conto.

Ciò significa che:

- Degli obblighi patrimoniali del circolo rispondono coloro che li hanno assunti;
- Gli associati (che non partecipano alla direzione dell'associazione) sono estranei agli obblighi assunti in nome del circolo dai dirigenti. La conseguenza logica è che nessun tesserato potrà essere chiamato a rispondere degli adempimenti patrimoniali dell'associazione.

E' chiaro che qualora l'obbligazione sia stata assunta con il consenso del direttivo (es. si approva l'acquisto di un computer), è ipotizzabile, in quanto prevista dal Codice Civile art. 33, una responsabilità solidale dei membri dello stesso.

Pertanto il venditore del bene potrà rivalersi sui membri del direttivo in caso di inadempimento del sottoscrittore (presidente) del contratto.

1.2 Responsabilità tributaria

Per il Consiglio di Stato, la responsabilità dei dirigenti ex. art. 38 del Codice Civile, deve riguardare solo le obbligazioni collegabili al periodo di attività da loro posto in essere, esclusi i debiti di imposta relativi ai periodi in cui non erano in carica.

La responsabilità fiscale è generalmente in capo al presidente in quanto firmatario delle dichiarazioni IVA e dei redditi, nonché legale rappresentante dell'associazione.

1.3 Responsabilità delle manifestazioni sportive

La responsabilità per incidenti avvenuti nel corso di una manifestazione sportiva può coinvolgere gli organizzatori.

L'infortunio comportante la responsabilità del dirigente potrà riguardare sia gli atleti sia gli spettatori.

In entrambi i casi, la responsabilità potrà sussistere ogniqualvolta sia ravvisabile una colpa degli organizzatori.

La colpa potrà essere determinata da negligenza, imprudenza, imperizia, tenuto conto delle norme esistenti: di pubblica sicurezza, o tratte dai regolamenti sportivi (che ad es. prevedono l'uso dei "tatami" nelle gare di Karate), o in ogni modo dettate dall'esperienza e correlate alla prevedibilità di un evento dannoso (es. incidenti occorsi nel corso di una gara sciistica svoltasi durante una tormenta):

Si rammenta che eventuali clausole d'esonero dalla responsabilità, spesso fatte sottoscrivere agli atleti o comunicate agli spettatori non avranno alcun valore, in caso d'incidenti in cui sia ravvisabile una colpa dell'organizzatore.

I dirigenti CSI hanno una tutela assicurativa, sulla responsabilità civile, che tuttavia non li esonera certo dall'osservanza di quanto sopra specificato.

Norme per la costituzione di un circolo o di una società sportiva

1. Atto costitutivo

L'atto costitutivo è con lo statuto il documento che rispecchia il pensiero e la volontà degli aderenti al circolo o di una società sportiva.

Si tenga presente che in base al DPR 917/86, ai fini fiscali "l'oggetto esclusivo e principale dell'ente è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma pubblica o scrittura privata, e in mancanza dell'attività effettivamente esercitata".

Secondo la giurisprudenza, l'esistenza di un'associazione non riconosciuta non è condizionata da alcuna formalità, quindi per la costituzione di un circolo non sarebbe necessario l'atto né pubblico, né scritto. E' condizione inderogabile redigere l'atto costitutivo e lo statuto su carta bollata da € 10,33 in duplice copia e registrarlo presso l'Ufficio Atti Privati dell'Ufficio del Registro (€ 129,11) o redigerlo con atto notarile per accedere alle esenzioni fiscali (DL 460/97). L'atto costitutivo deve contenere: lo scopo e l'oggetto sociale, la mancanza di fine di lucro, l'elenco dei cittadini riuniti per la costituzione, la denominazione e la sede sociale del circolo, la data di costituzione ed il primo comitato direttivo eletto.

(vedi fac-simile nell'ultimo capitolo)

2. Statuto

Lo statuto è l'atto che per accordo tra gli associati regola la vita e il funzionamento interno del circolo o della società sportiva. Esso è definito dalla giurisprudenza come patto associativo di natura contrattuale, in buona sostanza un contratto con il quale i soci liberamente e volontariamente si sono dati le regole che consentono di realizzare i fini concordati. Per le stesse considerazioni fatte per l'atto costitutivo è quanto mai opportuno, per garantire chiarezza e rispetto assoluto della vita democratica interna del circolo, redigere in modo attento e completo lo statuto sociale il quale può essere deliberato, secondo l'accordo fra gli associati, a maggioranza semplice o qualificata. Lo statuto deve contenere: a) denominazione del circolo, b) scopi e finalità, c) norma di ammissione e diritti e doveri del tesserato, d) il patrimonio sociale, e) bilancio (rendiconto economico), f) organi dell'associazione, loro poteri e norma d'elezione, g) procedure per le modifiche dello statuto e per lo scioglimento del circolo (vedi fac-simile nell'ultimo capitolo).

2.1 Denominazione e sede del circolo: il primo elemento che può essere inserito nello statuto è la denominazione del circolo. L'indicazione del nome consente di ottenere la tutela dell'ordinamento ai sensi dell'art. 7 del Codice Civile, tanto che, se qualcuno se ne appropria con gli stessi fini o danneggia il nome del circolo, è possibile adire le vie giudiziali allo scopo di tutelarlo.

2.2 Scopi e finalità: è indispensabile definire in maniera dettagliata e specifica i principi e le caratteristiche su cui il circolo basa la propria azione. Tra questi è importante porre l'accento sul non scopo di lucro e se saranno previsti i servizi accessori quali la mescita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, la mensa ecc. E' quindi necessario scrivere con sufficiente chiarezza finalità e scopi al fine di dirimere eventuali contestazioni sull'indirizzo che sta seguendo l'associazione.

2.3 Norma d'ammissione dei tesserati, loro diritti e doveri: sono di fondamentale importanza le norme che regolano i rapporti tra il tesserato ed il circolo. Una delle principali preoccupazioni, nella stesura di uno statuto, deve essere quella di stabilire, quindi, i requisiti e le norme d'adesione dei

tesserati all'associazione. E' chiaramente auspicabile, vista la caratteristica delle nostre associazioni che tali norme non siano troppo selettive al fine di garantire la più ampia partecipazione.

Altro elemento essenziale è quello costituito dalla definizione di diritti e doveri del tesserato, del documento, in pratica, che qualifica il frequentatore del circolo come tesserato. E' necessario prevedere il diritto di voto per tutti i tesserati maggiorenni, e la destinazione del residuo del fondo comune a fini d'utilità sociale generale. Le norme statutarie sono di fondamentale importanza per la qualificazione d'ente non commerciale del circolo ai fini fiscali per il godimento delle esenzioni.

Il principale diritto e nello stesso tempo dovere è quello della tessera sociale, del documento che qualifica il frequentatore del circolo come tesserato. L'adozione della tessera nazionale dell'associazione d'appartenenza (in questo caso della tessera nazionale CSI) acquista il valore dell'adesione piena dei singoli associati, e del circolo, alle finalità ideali e programmatiche dell'associazione. Diritti inalienabili per il tesserato sono, inoltre, quelli di poter avere tutti i vantaggi previsti nello statuto, dall'elettorato attivo e passivo, per i tesserati maggiorenni, a quello di poter recedere dal sodalizio, e la certezza che l'associazione svolga le attività conformemente agli scopi sociali, e che il fondo comune si amministri secondo quanto stabilito dai tesserati.

Doveri del tesserato sono quelli di versare i contributi associativi così come stabiliti dal direttivo, di lealtà nei confronti del sodalizio, di rispettare lo statuto e le deliberazioni previste dal direttivo e non fare atti che contraddicano lo scopo dell'associazione.

Il tesserato può essere espulso dal circolo qualora non rispetti tali doveri. Il tesserato è in ogni modo tutelato dall'art.24 del Codice Civile, che esige l'esistenza di gravi motivi per l'esclusione di un associato da parte dell'assemblea.

E' particolarmente importante, come si vedrà meglio in seguito, che lo statuto indichi con chiarezza quando un nuovo associato può fruire di servizi forniti dall'associazione. Alcuni regolamenti comunali non riconoscono la qualifica di socio a coloro che fruiscono dei servizi dell'associazione nello stesso giorno d'iscrizione.

Quest'arbitraria interpretazione si basa su una non corretta lettura di una circolare ministeriale, che parla chiaramente di contestuale rilascio tessera + biglietto d'ingresso.

Per evitare il pericolo di contestazioni, sarà possibile prevedere nello statuto che i nuovi associati possano beneficiare dei servizi da un momento diverso da quello dell'iscrizione.

Inoltre, nei confronti delle associazioni culturali e sportive, per motivi di cautela fiscale, si è disposto che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi possono beneficiare dell'esonero da IVA e da imposte dirette soltanto se poste in essere nei confronti degli associati o partecipanti minori d'età o nei confronti dei maggiorenni a condizione che questi abbiano il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, che deve essere ad eleggibilità libera.

2.4 Patrimonio sociale: è uno dei punti fondamentali dello statuto espressamente regolato dall'art.37 del Codice Civile. Ha la funzione di garantire il perseguimento degli scopi sociali ed è costituito da tutti i diritti di carattere patrimoniale facenti capo all'associazione e quindi, oltre alle quote associative ed ai beni da questa acquistati, anche tutti gli altri beni pervenuti al circolo. Il fondo comune così determinatosi non è divisibile finché dura in vita l'associazione; pertanto i singoli associati non possono chiedere la divisione, né pretendere la quota in caso di recesso, né chiedere un godimento di beni proporzionale all'ammontare della propria quota. Inoltre, secondo l'art.38 del

Codice Civile, le associazioni rispondono delle obbligazioni prese verso terzi con il proprio fondo comune.

2.5 Rendiconto economico: sappiamo tutti che il circolo risponde del proprio bilancio, qualora non svolga attività commerciale, unicamente all'assemblea dei tesserati. Dovranno essere riportati nello statuto la durata dell'esercizio sociale, i tempi di presentazione ed approvazione e la destinazione del residuo attivo. Il rendiconto economico del circolo, con l'introdotta normativa fiscale sugli enti non commerciali (DL 460 del 4/12/1997) in attuazione della delega cui ai commi 186 e 187 dell'art.3 della legge 662/96, assume rilevanza fiscale; infatti, con l'esercizio 1998 il circolo per beneficiare della defiscalizzazione d'operazioni normalmente commerciali, dovrà dimostrare di non avere:

- Esercitato prevalentemente attività commerciale per l'intero periodo di imposta;
- Prevalenza delle immobilizzazioni per l'attività commerciale rispetto alle altre attività;
- Prevalenza di ricavi da attività commerciali rispetto a quelli derivanti dalle attività istituzionali;
- Prevalenze dei redditi da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali;
- Prevalenza di spese per l'attività commerciale rispetto alle attività istituzionali.

2.6 Organi del circolo: sono organi dell'associazione coloro che hanno potere di compiere atti vincolanti, tra questi non si può assolutamente prescindere dal consiglio direttivo e dall'assemblea dei tesserati (vedi sentenza della Corte Costituzionale del 1985 già citata).

Sia per le riunioni del direttivo, che per l'assemblea dei tesserati è consigliabile la tenuta di un libro verbali dove annotare le deliberazioni e dal quale potere evincere la responsabilità delle decisioni assunte.

2.7 Assemblea: è l'organo deliberante e sovrano.

E' formata da tutti i tesserati del circolo. A lei compete la nomina del consiglio direttivo e, se è il caso del presidente, l'approvazione del bilancio e delle linee generali del programma d'attività, le modifiche allo statuto e lo scioglimento del circolo. Deve essere effettivamente operante e convocata in via ordinaria, almeno una volta l'anno, in seduta straordinaria qualora ne faccia richiesta il direttivo, o almeno 1/10 dei tesserati (art.20 del Codice Civile), o quando occorrono condizioni particolari, quali le modifiche allo statuto o lo scioglimento del circolo.

2.8 Consiglio Direttivo: è l'organo esecutivo. E' eletto dall'assemblea dei tesserati, la sua durata in carico è prevista dallo statuto e deve essere composto da almeno cinque.

Ad esso competono l'amministrazione del fondo comune e del patrimonio del circolo, e la gestione di tutte le attività necessarie per il perseguimento dello scopo sociale. Di norma spetta al direttivo l'attivazione degli incarichi e la nomina dell'ufficio di presidenza.

2.9 Presidente: è il rappresentante legale dell'associazione, in pratica colui che rappresenta il circolo o le società sportive presso terzi e di conseguenza a norma dell'art.36 del Codice Civile ha la rappresentanza processuale(vedasi responsabilità dei dirigenti).

2.12 Modifiche allo statuto: importante punto dello statuto al fine di una gestione improntata alla massima chiarezza e trasparenza.

Sono atti questi che devono essere approvati dall'assemblea ricorrendo alla maggioranza qualificata; il consenso così ottenuto dà per certo quello della maggior parte dei tesserati.

2.13 Scioglimento: per quanto riguarda le norme di scioglimento va indicata la durata dell'associazione, in quali occasioni si scioglierà e come sarà destinato il fondo comune; di particolare importanza la destinazione del fondo comune residuo ai sensi del DL 460/97 per potere beneficiare delle esenzioni fiscali da questo introdotte e condizionate.

Diritti facenti capo ai circoli

Stante lo spirito della Costituzione e il dettame della vigente legislazione italiana, compreso il Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza, il circolo è titolare di una serie di diritti fondamentali. Tali diritti, essendo costituzionali non possono venire sospesi né limitati da una semplice legge né tantomeno da organi esecutivi quali la Prefettura, la Questura, i Vigili Urbani.

1. Libertà di associazione

Un circolo che conserva le caratteristiche fino a qui enunciate, e che assume quindi la figura giuridica di "associazione non riconosciuta", sorge e si costituisce senza alcun'autorizzazione di Pubblica Sicurezza e senza permesso o licenza di qualsiasi altra autorità o ente pubblico o privato (art.18 della Costituzione italiana).

2. Inviolabilità di domicilio

Intendendo come domicilio qualsiasi luogo di privata dimora, compresa la sede di un'associazione, le norme di legge garantiscono l'inviolabilità del domicilio.

Il Codice Penale (art.614, 615) punisce come reato l'abuso fatto dal pubblico ufficiale che oltrepassa i propri poteri introducendosi nel domicilio del circolo. Agli agenti di PG è concessa la sola facoltà di visitare (e non perquisire) quei locali del circolo dove è svolto un servizio regolato da una licenza di PS, o da un'autorizzazione amministrativa (es. sala del bar).

La perquisizione dei locali può essere effettuata solo se accompagnata da uno specifico mandato nel caso di "flagranza o presunzione di reato", ai sensi della legge speciale sul terrorismo correlata all'art.41 TULPS.

L'organo di polizia è tenuto però, in tal caso, ad indicare il motivo al titolare di licenza, e nel verbale da trasmettere alla Procura della Repubblica.

Gli agenti della Tributaria, durante il normale svolgimento delle funzioni, possono accedere nei locali del circolo ove queste attività avvengano.

3. Libertà di manifestazione del pensiero, di stampa e di propaganda

Al circolo è garantita la più ampia libertà di pensiero e di propaganda attraverso lo scritto o altro mezzo di diffusione. Ciò significa che può, senza autorizzazione, produrre e diffondere qualsiasi tipo di stampa che non sia periodico (regolato da apposita legge), può usare altoparlanti o altro

mezzo di diffusione, ed usare mezzi propagandistici, non commercialmente pubblicitari, di qualsiasi genere.

4. Libertà di riunione

Il circolo può indire riunioni alle quali siano ammessi oltre ai tesserati anche gli altri cittadini non tesserati. Tali riunioni possono avvenire sia all'interno della sede sociale, che in qualsiasi altro luogo, senza che questo necessiti d'autorizzazione di polizia o di darne avviso alle autorità.

E' evidente che qualora queste riunioni avvengano nella sede del circolo e siano aperte ai non tesserati, l'eventuale servizio bar o mensa dovrà essere sospeso. Il circolo è altresì libero di concedere l'uso dei propri locali ad altre associazioni che ne facciano richiesta.

5. Osservanza delle norme di legge

La Costituzione anche in questo caso, lascia ampia libertà. Il circolo ha, infatti, secondo l'art. 18, semplicemente il dovere di osservare le leggi imposte dalla vigente legislazione al singolo cittadino. Per talune attività, quali ad esempio la gestione di servizio bar e mensa, lo spettacolo o l'effettuazione d'operazioni commerciali, dovranno essere rispettate le disposizioni di carattere amministrativo e fiscale che le disciplinano, più avanti illustrate.

E' opportuno che il circolo, nell'ambito della sua normale conduzione amministrativa, si faccia carico d'alcuni adempimenti formali che ne garantiscono una più chiara e trasparente gestione. Tra questi si consiglia l'adozione dei seguenti libri sociali: libro tesserati, libro verbali del consiglio direttivo, libro verbali delle assemblee, libro di cassa.

Per tali libri, se il circolo non svolge attività fiscalmente rilevanti, non è richiesta la vidimazione, ma al fine di preservarli da eventuali manomissioni è consigliabile l'adozione di libri con le pagine numerate. In appendice a questo capitolo è riportato qualche facsimile di verbali, per assemblea e consiglio direttivo, cui potersi rifare per la compilazione di quelli del proprio circolo.

Si trova inoltre un modello per "verbale di consegna", un adempimento formale utile da farsi quando avviene un cambio di direttivo e di presidente al fine di dividere chiaramente le responsabilità amministrative e fiscali dei due consigli.